



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 61 del 3 agosto 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, CAPOLEI, TRIPODI, NERI, SIMEONI, CREA, MAURA,
MARI, COLAROSSO, ROTONDI, PALAZZI, CARTAGINESE,
CANGEMI e SAMBUCCI**

SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Servizio di psicologia scolastica”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 01/08/2023 10:39:49

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 01/08/2023 11:53:14

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 01/08/2023 11:15:49

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 01/08/2023 12:32:51

Firmato digitalmente da: Marika Rotondi
Data: 01/08/2023 16:56:06

Firmato digitalmente da: Mario Luciano Crea
Data: 01/08/2023 14:37:40

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 01/08/2023 12:59:21

Firmato digitalmente da:
Daniele Maura
Data: 01/08/2023 15:09:02

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 01/08/2023 16:19:39

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 01/08/2023 16:46:47

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 02/08/2023 10:39:47

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 02/08/2023 12:29:58

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 03/08/2023 12:37:44

Firmato digitalmente da: Vittorio
Sambucci
Data: 03/08/2023 14:45:40

RELAZIONE

L'Italia è rimasta il solo Paese europeo a non essere dotato della figura professionale dello psicologo scolastico quale componente strutturale del servizio scolastico. Negli anni più recenti sono state molte le esperienze che in questo campo si sono sviluppate nelle scuole italiane, molte delle quali possono essere annoverate senza ombra di dubbio tra le numerose best practices che si stanno affermando nelle attività scolastiche purtroppo basate sulla sensibilità e sull'iniziativa dei singoli – dirigenti scolastici e docenti. Le esperienze in materia di sostegno psicologico sono state organizzate quali centri di ascolto a supporto del delicato processo evolutivo dell'adolescenza, di cui certamente oggi, in seguito all'emergenza sanitaria che ci ha travolti, si sente ancora più il bisogno. La scuola è un sistema complesso di cui fanno parte persone, gruppi e istituzioni che si trovano ad agire in relazione tra loro. Non solo. L'esperienza della scuola segna tutto il periodo di crescita e di formazione dei minori. È necessario dunque cogliere le esperienze e attualizzarle anche in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali e adattive crescenti, capacità di leggere e interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa. La presente proposta di legge è volta a regolamentare e a rendere stabile, nelle scuole di ciascun ambito territoriale, una figura fondamentale come quella dello psicologo scolastico. Da precisare, inoltre, che un aspetto emerso in maniera più evidente negli ultimi mesi è la diffusione di disagi psicologici e disturbi psicopatologici tra i ragazzi. Gli psicoterapeuti dell'Osservatorio nazionale adolescenza, presenti ormai da numerosi anni negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, hanno accolto numerose richieste all'interno delle attività svolte in ambito scolastico e online. Numerose le segnalazioni giunte anche rispetto a fenomeni quali cyberbullismo e problematiche alimentari, aumentati entrambi di circa il 30%. Il 25% degli studenti ha sperimentato nell'ultimo anno vissuti depressivi e il 20% manifesta problematiche legate all'ansia, disturbi di panico e fobia sociale.

Il problema reale è che gli esiti di questa condizione prolungata si vedranno anche più a lungo termine sotto altre forme. Anche la scuola dovrà pensare ad un riadattamento e a un inserimento di più figure professionali, come educatori e psicologi, perché gli insegnanti non potranno gestire autonomamente anche problematiche psicologiche che esulano dalla loro competenza. All'Osservatorio dell'adolescenza: preoccupano i dati sulla salute mentale dei ragazzi. Secondo le ultime stime disponibili, contenute nel nuovo rapporto UNICEF “La Condizione dell'infanzia nel mondo - Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani” più di 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono ragazze. 86 milioni hanno fra i 15 e i 19 anni e 80 milioni hanno tra i 10 e i 14 anni. L'ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di inserire, all'interno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Lazio, il Servizio di Psicologia Scolastica, in coordinamento e collegamento con altri protocolli, progetti attivi e con altre figure professionali che operano nel settore, nonché con gli altri servizi territoriali. La pandemia da Covid-19 è stata fonte e causa di disagio per molti studenti, come è stato documentato dalla letteratura scientifica di questi ultimi mesi, determinando spesso la propensione all'isolamento con evidenti difficoltà di

interazione e relazione degli studenti con il mondo esterno anche nel successivo ritorno ad una semi-normalità. Sino ad oggi la figura dello psicologo nella scuola, al di là di situazioni specifiche ed occasionali, non è stata definita da una norma, né nazionale, né regionale, che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente, ma è intervenuta solo in caso di bisogno dei singoli studenti e grazie a specifici protocolli, lasciando alla sensibilità degli operatori di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi di varia natura. La maggiore presenza nella scuola di una figura professionalmente esperta, quale può essere quella dello psicologo scolastico, può ben rispondere alle necessità di promozione del benessere di docenti ed alunni, svolgere attività di orientamento e sviluppo di competenze relazionali e sociali, di sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e del senso di autostima e autoefficacia, di contrasto al bullismo, cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze, può svolgere attività di prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo e di dispersione scolastica, di sostegno alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19. Può inoltre programmare interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo per valorizzare e promuovere il ruolo e può dedicare interventi alle famiglie per sostenere le competenze genitoriali e la partecipazione delle stesse in conformità alla corresponsabilità educativa.

In sintesi, lo psicologo scolastico contribuirebbe attraverso le sue iniziative a favorire il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, valorizzando le risorse individuali grazie ad una azione didattico-educativa sempre più centrata sulla persona ed i suoi bisogni.

La presente proposta di legge regionale è quindi finalizzata a regolamentare, dopo un primo periodo sperimentale, in maniera strutturale e continuativa il servizio di psicologia scolastica e consta di nove articoli.

Gli obiettivi principali sono lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, il sostegno delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 - indica gli obiettivi e le finalità della proposta di legge.

L'articolo 2 - descrive l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, come si configura e come opera. In particolare, vengono indicati i destinatari del Servizio ovvero: allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale A.T.A., ed educativo che opera nell'ambito scolastico. Inoltre, in questo articolo viene specificato come lo psicologo scolastico, allo scopo di svolgere il progetto di psicologia scolastica affidatogli, può attivare rapporti di collaborazione con pedagogisti, logopedisti, neuropsicomotricisti, nutrizionisti o altre figure professionali;

L'articolo 3 – elenca le attività del Servizio di psicologia scolastica, specificando a seconda dei destinatari quali sono le diverse aree di intervento.

L'articolo 4 – disciplina l'organizzazione del servizio e dei criteri per l'attuazione ed attivazione del servizio;

L'articolo 5 – prevede la concessione di contributi regionali alle istituzioni scolastiche per l'attuazione o per l'attivazione del servizio;

L'articolo 6 – descrive la composizione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Struttura regionale competente in materia di istruzione, la frequenza degli incontri di questo organismo e le modalità con cui si effettuano le designazioni.

L'articolo 7 – disciplina le modalità e i piani d'intervento del regolamento regionale di attuazione e integrazione adottato dalla Giunta;

L'articolo 8 – dispone la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della missione 'Istruzione e diritto allo studio' - titolo I 'spese correnti' del programma 'servizi ausiliari all'istruzione, macro aggregato 104 'trasferimenti correnti' della voce di bilancio 'Psicologo scolastico - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali' per € 800.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Titolo I -Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio. La somma di euro 800.000,00 messa a disposizione per la presente proposta ha l'obiettivo di inserire, all'interno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del Lazio, il Servizio di Psicologia Scolastica al fine di favorire il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, valorizzando le risorse individuali grazie ad una azione didattico-educativa sempre più centrata sulla persona ed i suoi bisogni.

L'articolo 9 – reca l'entrata in vigore della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia di tutela della salute e di istruzione, di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, sostiene lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e delle studentesse, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.

Art. 2

(Servizio di psicologia scolastica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina, con la presente legge, il Servizio di psicologia scolastica, di seguito denominato Servizio, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di studenti e studentesse, genitori, insegnanti e dirigenti nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ed educativo che opera nell'ambito scolastico e, in particolare:
 - a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;
 - b) consolida e accresce la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
 - c) supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
 - d) contribuisce a migliorare la programmazione delle attività formative rivolte alle diverse aree del sistema scolastico regionale;
 - e) promuove il benessere psico fisico e l'apprendimento di studenti e studentesse, in collaborazione con il dirigente scolastico e gli insegnanti;
 - f) monitora il clima organizzativo del contesto scolastico.

Art. 3
(Attività del Servizio)

1. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) attività rivolte agli studenti e alle studentesse, quali l'attivazione e/o il funzionamento di Sportelli di ascolto, il sostegno all'orientamento, lo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche, il sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo, emotivo e delle competenze relazionali, lo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto al bullismo, cyberbullismo e diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, il contrasto al disagio relazionale e alle difficoltà di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, le iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
- b) attività rivolte agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché educativo, quali il sostegno, la promozione e valorizzazione del ruolo e della professione, il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione della classe, la collaborazione nella gestione del dialogo tra le diverse culture;
- c) attività rivolte alle famiglie, quali il sostegno, la promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa, lo sviluppo della collaborazione scuola-famiglia, le iniziative di promozione del benessere e del pieno sviluppo della comunità scolastica;
- d) attività trasversali di dialogo e raccordo tra le componenti scolastiche per favorire generali processi di inclusione e di incontro e valorizzazione delle diversità.

2. Le attività del Servizio, realizzate tenendo conto dell'ordinamento di ciascuna istituzione scolastica, sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli studenti e alle studentesse minorenni.

3. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni dei docenti emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il Servizio fa riferimento ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle relative competenze.

Art. 4

(Organizzazione, attivazione e attuazione del Servizio)

1. Il Servizio è organizzato nell'ambito territoriale individuato ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7.
2. Il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche ricadenti nello stesso ambito di cui al comma 1 e psicologi iscritti ai relativi ordini professionali, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva, scelti dalle istituzioni scolastiche attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e secondo le linee guida definite nel regolamento di cui all'articolo 7.
3. Ciascuna istituzioni scolastica, nel rispetto della propria autonomia, può, su richiesta, attivare il Servizio attuato nell'ambito nel quale la stessa istituzione ricade.
4. Il Servizio opera in coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), fatte salve le rispettive competenze, nonché nell'ambito del sistema scolastico regionale e del relativo piano di dimensionamento.

Art. 5
(Contributi regionali)

1. La Regione promuove il Servizio mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione o per l'attivazione del Servizio.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ivi incluse eventuali priorità, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, attivare progetti ulteriori rispetto a quelli realizzati attraverso il Servizio, quale attività educative e socioculturali, assumendo a proprio carico i relativi oneri aggiuntivi.

Art. 6

(Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato per il Servizio, è istituito presso la Giunta regionale, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato per il Servizio che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da suo delegato.
3. Il Comitato per il Servizio è composto:
 - a) dal Presidente della Regione o un suo delegato;
 - b) dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
 - c) dall'Assessore regionale competente nelle materie di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato;
 - d) da un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - e) da un rappresentante designato dall'Ordine professionale degli psicologi.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.
5. Il Comitato per il Servizio resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
6. I compiti, le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato per il Servizio sono disciplinati con un regolamento interno.
7. L'istituzione del Comitato per il Servizio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
8. Il Comitato per il Servizio valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.

Art. 7

(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)

1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato per il Servizio e le commissioni consiliari competenti in materia, adotta il regolamento regionale di attuazione e integrazione del Servizio nel quale sono definiti, in particolare:

- a) l'ambito territoriale per l'organizzazione del Servizio individuato sulla base, in particolare, della distribuzione territoriale e tipologia delle scuole nonché del numero di alunni;
- b) gli schemi tipo delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 2;
- c) le linee guida di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui lettera d), nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
- f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'organizzazione e attuazione del Servizio;
- g) la previsione di una eventuale fase sperimentale, non superiore ai tre anni, del Servizio che comprenda una adeguata valutazione di efficacia.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della missione 'Istruzione e diritto allo studio' - titolo I 'spese correnti' del programma 'servizi ausiliari all'istruzione, macroaggregato 104 'trasferimenti correnti' della voce di bilancio 'servizio di Psicologia scolastica - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali' per € 800.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Titolo I -Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).
3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.